

VERBALE DELL'ASSEMBLEA
Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n.117/2017

Il giorno 31 ottobre dell'anno 2022, alle 15,30, presso la sede dell'associazione "Centro di Aiuto alla Vita- Donne per la vita OdV- in San Benedetto Po (MN) loc. Brede via Mazzaloe n.45 , si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dell'Associazione, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche.

Il Presidente Procopio Margherita dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario Tiracchini Silvia.

Il Presidente constatata la presenza, in proprio, distintamente annotati dei seguenti associati: Guglielmi Fiorella, Pincella Teodora, Minelli Patrizia, Pavesi Maria Cristina, Gatti Lidia, Benetti Fannj, Cavallini Carla, Barbieri Fiorenza, Quaini Cristina, Flavi Flavia, Barbieri Simona, Siliprandi Rita, Bordignon Graziella, Mazzoni Antonella, Roberti Monia, Castellini Angela, Barbi Sabrina.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente che è adeguato in base alle nuove esigenze normative del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche poiché lo Statuto iniziale non era così completo di tutti gli articoli come le nuove normative richiedono per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno e apre la discussione e, do-

po ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il nuovo testo dello Statuto, di cui è stata data lettura.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge: n. 17 favorevoli; n. 0 contrari; n. 0 astenuti.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "Allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di Registro e dall'imposta di Bollo, come previsto dal co.3 e co.5 dell'art. 82 del D.Lgs n.117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,00 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente Pierpiero Rezzonico Il Segretario Francesca Pili

ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Donne per la Vita- OdV"

Art. 1) Denominazione e sede - E' costituita in San Benedetto Po l'Organizzazione di Volontariato denominata "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA Donne per la Vita - OdV", di seguito chiamata Associazione. L'Associazione ha sede legale nel comune di San Benedetto Po, loc. Brede, via Mazzaloe n.45. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia nella prima Assemblea dei soci convocata.

Art. 2) Statuto - L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs.117/2017 e per quanto ivi non previsto, dal Titolo II Libro I del Codice Civile. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione stessa.

Art. 3) Finalità - L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità solidaristiche con lo scopo generale di difendere la vita di ogni essere umano - umana in tutte le fasi del suo sviluppo, dal concepimento alla morte naturale, in qualsiasi condizione esso si trovi, senza alcuna eccezione. In particolare, l'Associazione si propone l'aiuto alla maternità difficile, prima e dopo la nascita del bambino, contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la madre a scegliere l'aborto volontario, mediante prestazione di servizi sociali concordati con la donna interessata, nel pieno rispetto della sua dignità e della sua libertà. In generale l'Associazione opera quindi per un rinnovamento della società, considerando il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto, garanzia essenziale a una corretta definizione della libertà, dei diritti naturali, della democrazia e della pace.

Art. 4) Attività di interesse generale - Per conseguire le finalità istituzionali la Associazione realizza diversi tipi di intervento atti a risolvere, o ad avviare a soluzione, i problemi relativi:

- a) all'accettazione di una maternità (o paternità non desiderata;
- b) al sostegno di una maternità difficile;

HP

- c) al coinvolgimento e, se possibile, alla responsabilizzazione del padre e dei familiari per aiutare la madre ad affrontare la maternità;
- d) all'intervento economico provvisorio, in eventuale collaborazione con gli Enti preposti alla protezione della maternità e dell'infanzia;
- e) all'informazione sui diritti sociali ed assistenziali relativi alla madre al bambino;
- f) alla consulenza familiare, medica, psicologica, legale e morale alla madre o ad entrambe i genitori;
- g) a qualunque altra iniziativa, anche di carattere scientifico e culturale, utile a porre le condizioni per rendere effettiva l'accoglienza alla vita.

Gli interventi operativi sono svolti sulla base di un rapporto di ascolto, di dialogo personale e di condivisione dei problemi, creando premesse concrete affinché ogni vita iniziata possa essere accolta. L'Associazione svolge il proprio servizio prevalentemente a favore di terzi avvalendosi prevalentemente delle prestazioni dei volontari associati, ed in via esclusiva o principale le seguenti **attività di interesse generale, di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 117/2017;**

1. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge n.328 del 2000 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n.112/2016 e successive modificazioni con particolare riguardo alla maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza – psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura verso la donna, il concepimento, il minore ed ogni altra persona bisognosa di accoglienza. L'Associazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere clinico specialistico, psicologico, legale e morale particolarmente nei casi di maternità difficili ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità; contatti con Enti di assistenza pubblica e privata; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo. **(lett. a, co.1 art.5 del D.Lgsn.117/2017).**

2. Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. del 14/02/2001 e successive modificazioni. **(lett. c, co.1, art.5 D.Lgs n.117/2017).**

3. Educazione, istruzione e formazione per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo sin dal concepimento. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; **(lett. d, co.1, art. 5 D.Lgs n.117/2017);**

4. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura della vita e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

MP

generale di cui al presente articolo, (lett.i,co.1 art.5 D.Lgs 117/2017).

5. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n.166 del 19/08/2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, co.1 art.5 D.Lgs 117/2017).

6. Promozione della cultura della pace tra i popoli e della nonviolenza, in quanto fondata sul rispetto della uguale dignità di ogni persona umana (lett.v, co.1, art. 5 del D.Lgs n.117/2017).

L'Associazione potrà avvalersi anche :

- dell'opera di esperti e consulenti, assistenti sociali, medici, psicologi, sociologi, ginecologi e pediatra;
- con Enti e Istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio nazionale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, di cui all'Art. 7 del D.Lgs n.117/2017 attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di Natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5) Ammissione - Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, e scriverne il nome nell'apposito libro dei soci o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6) Diritti e doveri degli aderenti – L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun socio ha diritto di : votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea, di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento, di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali. Ciascun socio ha il dovere di: rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, di svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, di versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approva-

MP

zione del Bilancio Preventivo.

Art. 7) Perdita della qualifica di socio -La qualifica di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione. L'aderente all'Associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 8) Ordinamento dell'Associazione – L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci. La struttura associativa è composta da un'Assemblea, che rappresenta l'organo sovrano dell'Associazione composto da tutti coloro che ne sono soci, da un Consiglio Direttivo, organo esecutivo e amministrativo eletto dalla Assemblea tra soci dell'Associazione, e dal Presidente, eletto all'interno del Consiglio Direttivo con funzione di Legale Rappresentante. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 9) Assemblea – L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Art. 10) Competenze dell'Assemblea – L'Assemblea : **a)** nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali eleggendoli tra i soci ; **b)** nomina e revoca quanto previsto dalla Legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; **c)** determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione e il bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale, eventualmente, viene indicato l'ammontare della quota sociale annua; **d)** approvare il conto consuntivo e la relazione sull'attività svolta; **e)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla Legge; **f)** delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione e sui provvedimenti di esclusione del socio garantendone ed esso la più ampia garanzia di contraddittorio; **g)** delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; **h)** approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; **i)** delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; **l)** delibera sugli altri oggetti della Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

MP

Art. 11) Modalità di voto in Assemblea – L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. I voti sono palesi tranne che riguardino persone nel qual caso si procede a votazione segreta. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 12) Convocazione dell'Assemblea – L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno: **a)** entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente; **b)** entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dello ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per lo anno successivo. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante convocazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci. E' consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'Associazione.

Art. 13) Validità dell'Assemblea – L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 14) Validità dell'Assemblea in caso di modifica dello statuto, scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione – In caso di modifica dello statuto, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Art. 15) Consiglio Direttivo- Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo

HP

è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dalla Assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre anni e sono rieleggibili.

Art.16) Competenze del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo: a) amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'Associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo; b) approva o rigetta le domande di ammissione; c) propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza art.26 c.7 del D.Lgs n.117/2017.

Art.17 Convocazione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno: a) entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività; b) entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sulla attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile; c) entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale; d) entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale; e) entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre.

Art. 18 Funzionamento del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del segretario dell'Associazione

Art. 19) Il Presidente - Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti. Il Presidente, almeno un mese prima scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione di un nuovo presiden-



te e del nuovo consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 20) Il Vicepresidente – Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 21) Il Segretario – Il Segretario verbalizza le riunioni di assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, come dal c.3 dell'Art. 15 del D.Lgs n.117/2017. Il Segretario garantisce, nel più breve tempo possibile, libera visione al socio che lo richieda, in forma scritta, con congruo preavviso. Il socio rimborserà le relative spese in caso voglia estrarne copia, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

Art. 22) Libri sociali – Sono libri sociali dell'Associazione: **a)** il libro dei soci contenente l'elenco dei soci dell'Associazione; **b)** il libro verbali dell'Assemblea contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea; **c)** il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo; **e)** il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione. I libri devono essere tenuti in forma cartacea rilegata. Il libro dei soci deve essere aggiornato annualmente dopo lo scadere del termine stabilito dall'Assemblea per il pagamento della quota sociale. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.23) Risorse economiche – Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate : **a)** quote sociali; **b)** contributi pubblici e privati; **c)** donazioni e lasciti testamentari; **d)** rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi; **e)** gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; **f)** altre entrate espressamente previste dalla legge per le Organizzazioni di Volontariato. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 24) Scritture contabili – il Consiglio Direttivo, salvo altra disposizione di Legge, registra le entrate e le uscite economiche mediante una prima nota di cassa anche mediante strumenti informatici, tenuta in modo ordinato e veritiero, Ogni singola entrata e ogni singola uscita economica devono essere adeguatamente giustificate da valide pezze giustificative che devono essere archiviate in modo da assicurarne la fruibilità in caso di controllo. Il Consiglio Direttivo si assicura che vi sia esatta corrispondenza tra le voci riportate nella prima nota di cassa e le pezze giustificative archiviate.

Art. 25) Esercizio sociale – L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo. Il bilancio consuntivo, redatto nella forma del rendiconto di cassa, contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 26) Bilancio preventivo - Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo deve contenere l'ammontare della quota sociale annua che deve essere approvata con specifico voto da parte dell'Assemblea dei soci la quale ne determina anche i tempi e le modalità di pagamento da parte dei soci. Il bilancio preventivo deve essere redatto secondo il modello in uso per il bilancio consuntivo al fine di favorirne la confrontabilità. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato un programma delle attività per l'anno di riferimento.

Art. 27) Divieto di distribuzione degli utili - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.28) Assicurazione dei volontari – Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortuni e responsabilità civile. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extraccontrattuale.



Art.29) Scioglimento e devoluzione del patrimonio – Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati .Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore. In caso di scioglimento o estinzione,il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 c.1 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore,secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 30) Disposizioni finali - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n.117(Codice del Terzo Settore)e successive modifiche e al Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in tutti i suoi articoli.

San Benedetto Po li 31/10/2022

Procopio Vagherito
Il Presidente

Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Gussone - codice Ufficio TFS

data registrazione 14/11/2022 al N. 584

pag. 3 con esatti € ESENTE



Martina De Neri
Firma su delega del Direttore Provinciale